

Legge regionale 24 settembre 1976 , n. 56 - TESTO VIGENTE dal 25/09/1976

Estensione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, 1 luglio 1976, n. 28 26 luglio 1976, n. 34, e 29 luglio 1976, n. 35, a Comuni non compresi nella delimitazione di cui alla legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 1

I benefici previsti dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive integrazioni, per sopperire alle impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, dalla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, per la ripresa economica nelle zone terremotate, limitatamente agli edifici destinati all'attività produttiva e loro impianti, macchinari ed attrezzature, e dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, per il ripristino degli edifici pubblici e degli edifici sedi di servizi di pubblico interesse danneggiati dal sisma, nonché dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, limitatamente alla riparazione di fabbricati destinati ad uso agricolo e dei relativi impianti, sono, altresì, concessi, per il perseguimento delle medesime finalità e nei limiti fissati al successivo articolo 2, anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, purché i danni sofferti siano direttamente ed esclusivamente conseguenti agli eventi tellurici suindicati.